



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-**

*procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore*

**R.G. n. 1/2021**

Il Giudice, in persona della dott. Stefano Cantone,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 aprile 2021, esaminato il piano del consumatore depositato il 20.01.2021 dal sig. [REDACTED] e le sue successive integrazioni,

**OSSERVA**

L'istante è debitore della Banca INTESA SAN PAOLO SPA per euro 30.942,97;

L'esposizione complessiva del ricorrente, dunque, ammonta ad euro 30.942,97.

Nell'espone la propria situazione patrimoniale il ricorrente ha dichiarato di essere coniugato con la signora [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] non percettrice di reddito in quanto casalinga, in regime di separazione dei beni e di essere pieno ed esclusivo proprietario dei seguenti beni: autovettura Citroen C3 1.4 HDi 70 cv targata [REDACTED] immatricolata nel 2004, di un motociclo Piaggio M38 var. 1 targato [REDACTED] immatricolato nel 2006, titoli di credito (azioni, BOT, CCT ecc.) per euro 11.082,72, nonché di due unità immobiliari site in [REDACTED] alla via [REDACTED] e precisamente un appartamento riportato nell'NCEU al foglio [REDACTED], part. [REDACTED] e sub. [REDACTED] ed un locale cantina riportato nell'NCEU al foglio [REDACTED], part. [REDACTED], sub [REDACTED].

Ha altresì rappresentato che sull'immobile ad uso abitativo risulta iscritta ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario in favore di Banca Intesa s.p.a. iscritta contestualmente alla stipula del mutuo.

A tali beni si aggiunge il reddito di euro 515,06 percepito dal ricorrente a titolo di assegno di invalidità.

Come risulta dalla relazione redatta dall'OCC, a fronte dell'unico reddito disponibile pari ad euro 515,06 mensili, detratte le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare pari ad € 507,43 al mese, residuando una disponibilità di € 7,63, a fronte di un monte rate pari ad € 389,50, risulta uno squilibrio permanente pari ad € 381,87.

Ciò premesso, il ricorrente ha inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012 (come modificata dalla L. 176/2020), con l'intervento a garanzia de sig. [REDACTED], familiare di secondo grado del ricorrente, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED], CF. [REDACTED] (resosi disponibile a fornire un contributo volontario di € 251,00 mensili, mediante corresponsione di numero 75 pagherò cambiari di euro 251,00 cadauno con cadenza mensile) il quale ha sottoscritto il piano quale garante ex art. 8 L. 3/12.



Il predetto piano è stato, inoltre, prudenzialmente sottoscritto (come risulta dalla integrazione alla relazione dell'OCC depositata in data 21.04.2021) anche dalla sig.ra [REDACTED], quale cointestataria del conto corrente sul quale sono state fatte confluire le somme (pari ad euro 11.082,72) derivanti dal ricavato della liquidazione dei titoli (azionari ed obbligazionari) di cui il sig. [REDACTED] era pieno ed esclusivo titolare, onde evitare l'insorgere di potenziali contestazioni in ordine alla titolarità della predetta somma.

In particolare, con la proposta formulata il ricorrente propone di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti e che si articola in 76 rate da corrispondersi a partire dal 01.05.2021 e fino al 01.08.2027;

All'uopo, il ricorrente ha depositato una proposta di composizione della crisi così sintetizzabile:

- *pagamento integrale* (pari al **100%**) delle spese di procedura e precisamente: euro 2.818,63 per il compenso dell'O.C.C. ed euro 2.661,10 per il legale, avv. Barbara Surace, (entrambi detti compensi devono intendersi comprensivi di accessori e spese);
- *pagamento parziale* (nella misura dell'**80,794%**) dell'unico creditore privilegiato, Intesa San Paolo spa, per euro 25.000,24 ;

Più precisamente, il piano prevede alla data del 01.05.2021, il pagamento integrale dei crediti prededucibili ed il pagamento della prima rata, dell'importo di euro 5.602,99, in favore del creditore privilegiato.

A tale rata seguiranno numero 75 rate di importo pari ad euro 258,63 da corrispondersi in favore dell'istituto mutuante il giorno 1 di ogni mese, per complessivi euro 19.397,25 (di cui euro 18.825,00 a carico del garante sig. [REDACTED]), fino al 1 agosto 2027, data di scadenza naturale del mutuo.

L'importo di ciascuna delle 75 rate grava per euro 251,00 sul garante, sig. [REDACTED] e per euro 7,63 sul ricorrente sig. [REDACTED]

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, corredando il tutto con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e con l'attestazione sulla fattibilità del piano e dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento.

È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012, successivamente integrata in data 05.02.2021, in data 02.04.2021 ed infine in data 21.04.2021 contenente:

- a) l'esposizione analitica della situazione economica del ricorrente;
- b) l'esposizione dell'evidente situazione di sovraindebitamento del ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.
- c) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- d) il resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;





- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g) la piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;
- h) l'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

All'udienza nessun creditore compariva per svolgere osservazioni, nonostante la regolarità delle comunicazioni come comprovata dalla documentazione depositata (attestante l'esito positivo delle comunicazioni ai creditori a mezzo *pec*).

Sulla scorta di quanto premesso, il piano proposto può essere omologato.

Va preliminarmente osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del gestore emerge infatti che il ricorrente:

- è qualificabile alla stregua di "debitore persona fisica" che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Per quanto attiene al presupposto di ammissibilità indicato dall'art. 7 co.1 secondo capoverso della Legge 3/2012, occorre osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, il piano consente il soddisfacimento del creditore privilegiato (Banca Intesa San Paolo spa) per una quota pari all' 80,794 % mentre in caso di liquidazione – prendendo in considerazione il prezzo di stima indicativa degli immobili facenti parte del patrimonio del sovraindebitato – questi risulterebbe verosimilmente soddisfatto in misura inferiore, anche tenendo conto che la vendita del bene avviene normalmente all'esito di vari ribassi e che la prospettiva liquidatoria reca con sé l'inevitabile alea dell'esito e del tempo necessario per il suo verificarsi.

Sul punto, l'OCC nella sua relazione nella relazione depositata in data 02.04.2021 ha precisato che *"tenendo conto che il valore commerciale del patrimonio immobiliare oggetto della eventuale liquidazione è stato stimato in euro 48.927,00, importo calcolato sommando i valori di stima dell'abitazione principale e del locale di pertinenza...nella migliore delle ipotesi di vendita, considerato un abbattimento del 50% del valore -tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica dovuta al Covid 19, con conseguente crisi economica e stagnazione del mercato immobiliare- si otterrebbe un ricavato al 50% del valore di vendita stimato in euro 24.463,50.*



L'OCC ha, inoltre, aggiunto la considerazione che *"usualmente in un'eventuale vendita all'asta in media le prime aste vanno deserte e che la vendita si attesta usualmente al valore del 50%-60% della perizia immobiliare"* con l'ulteriore aggravio rappresentato dai costi connessi allo svolgimento della procedura liquidatoria.

A ciò si aggiunga, che la proroga della sospensione dei pignoramenti della prima casa/abitazione principale disposta, sino al 30 giugno 2021, dal decreto-legge cosiddetto "Milleproroghe" (n.183/2020) determinerebbe un ulteriore rallentamento delle operazioni di vendita dei beni.

Ciò premesso, va rammentato che, in ossequio a quanto statuito dall'art. 12 bis comma III, verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano e che, ai sensi dell'art. 7 bis co. 2 lett. d-ter), la proposta non è ammissibile quando il debitore *"ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni con dolo o colpa grave.

All'uopo, occorre, innanzitutto, osservare che a causa del fallimento della ditta di costruzioni Edilgreco di Francesco & C., dante causa del sig. ██████████ nel contratto di vendita avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo di cui sopra, quest' ultimo al fine di non perdere il possesso del bene si è visto costretto a versare nuovamente il prezzo del predetto immobile (originariamente acquistato in contanti), stipulando in data 15/06/2015 un contratto di mutuo con l'istituto di credito Banco di Napoli (oggi Intesa San Paolo spa).

Il sig. ██████████ -che originariamente poteva contare sul reddito derivante dallo svolgimento della propria attività lavorativa quale istruttore di tennis presso l'██████████ di ██████████ ove era assunto con la mansione di operaio- a seguito del sopraggiungere di problemi fisici, è venuto a trovarsi in una situazione di squilibrio economico che ha determinato l'insorgere di difficoltà nell'adempimento delle proprie obbligazioni.

In particolare i sintomi del sovraindebitamento si sono manifestati a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute del sig. ██████████ che, nel dicembre del 2019 (a seguito di un intervento al rene) è stato dichiarato inidoneo in modo permanente a svolgere attività lavorativa a causa di un *deficit* del nervo radiale della mano destra che ha comportato una semiparesi della stessa.

Tale circostanza, unita al sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica Covid-19, ha comportato l'interruzione della collaborazione professionale con l'██████████ presso il quale il ricorrente prestava la propria attività lavorativa, con conseguente aggravarsi della situazione economica del ricorrente.

Dalla proposta di piano e dalla relazione dell'OCC emerge, infatti, che il sig. ██████████ risulta dipendente del predetto circolo solo formalmente e che è in corso la procedura per il suo licenziamento.

Ad oggi, dunque, il sig. ██████████ percepisce quale unico reddito fisso il solo assegno di invalidità di euro 515,06 che è appena sufficiente a coprire il fabbisogno del nucleo familiare composto dallo stesso e dalla di lui moglie.





Invero, il dato che l'assunzione di obbligazioni e, in particolare, che la stipula del predetto contratto di mutuo sia cronologicamente antecedente al sopravvenire di tale *deficit* fisico (ed alla conseguente perdita del lavoro) consente, dunque, di escludere che il sovraindebitamento sia derivato da dolo o colpa grave dell'odierno istante (*ex art. 7 co. 2 lett. d) ter l. 3/2012*).

A ciò si aggiunga che l'esposizione debitoria del sig. [REDACTED] è limitata al solo contratto di mutuo fondiario stipulato con la Banca Intesa San Paolo s.p.a. (che prevede il pagamento di n.144 rate ciascuna di importo pari ad euro 389,54) a riprova dell'attitudine del ricorrente ad assumere obbligazioni nella concreta prospettiva di poterle adempiere.

In altre parole, alla luce di quanto suesposto è da escludersi che il ricorrente abbia fatto ricorso al credito in misura eccessiva e sproporzionata rispetto alle sue capacità patrimoniali.

Neppure sono emersi elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.

Si ritiene, inoltre, che il piano proposto rappresenti un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*.

Da ultimo, si evidenzia come la durata complessiva del piano ( che si articola in 76 rate mensili) appare comunque accettabile, rientrando, peraltro, nel limite individuato dalla giurisprudenza e mutuato analogicamente della disciplina dei concordati preventivi.

Conclusivamente il piano può essere omologato.

### **PQM**

Letto l'art. 12 bis Legge 3/ 2012

### **OMOLOGA**

il piano del consumatore proposto dal sig. [REDACTED];

### **DISPONE**

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente; che i pagamenti, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata, siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato.

### **ATTRIBUISCE**

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte del debitore e del garante ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

### **ORDINA**

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.



Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 28 aprile 2021

Il Giudice

Dott. Stefano Cantone

